

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1068)	3	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	5
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 5	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
ALOI FORTUNATO	4	Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189);	
ANDREOLI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	3	FERRARI MARTE e FIANDROTTI: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101);	
BROCCA BENIAMINO	4	ANDÒ ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146);	
FERRI FRANCO	3		
FINCATO GRIGOLETTO LAURA	5		

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

PAG.	PAG.
CASINI CARLO e QUARENGHI: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200);	BIANCHI BERETTA ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843);
RUSSO FERDINANDO ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201);	CRUCIANELLI ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844);
PERRONE ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267);	POTÌ ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925);
QUIETI ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (605);	GORLA ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177);
POLI BORTONE ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776);	ALOI ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322) 6
	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> 6, 13
	ALOI FORTUNATO 7
	BIANCHI BERETTA ROMANA 11
	CASTAGNETTI GUGLIELMO 12
	RUSSO FERDINANDO 8

La seduta comincia alle 9,45.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1983.

Il relatore, onorevole Andreoli, mi ha comunicato di non poter essere presente all'inizio della seduta. Lo sostituirò io stesso.

Si tratta di un provvedimento urgente sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento tende a consentire agli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo espletamento delle esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, esercitazioni necessarie per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea. Il secondo comma dell'articolo unico del provvedimento al nostro esame stabilisce che, per la copertura dei rischi per responsabilità civile eventualmente connessi allo svolgimento di queste attività pratiche, i consigli di amministrazione delle

università possono stipulare apposite polizze di assicurazione, stabilendo la quota parte a carico degli studenti (rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario).

Credo si possa procedere all'esame e alla votazione finale di questo disegno di legge sul quale, ripeto, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista annuncia il voto favorevole su questo disegno di legge che ritiene necessario in quanto si tratta di assicurare condizioni particolari di lavoro a dei giovani che stanno facendo il tirocinio pratico. Riteniamo che debba essere approvato così come ce lo ha trasmesso il Senato, in considerazione della sua urgenza.

Se avessimo avuto un tempo maggiore a nostra disposizione, avremmo proposto modifiche relative alla organicità del provvedimento stesso. Restano dei problemi aperti, in quanto sono state stabilite - anche nell'ambito CEE - norme che attingono a principi relativi alla professione, ma non sono stati stabiliti i meccanismi attraverso i quali la professione viene effettivamente istituita in Italia. In base a questa normativa abbiamo dei protesisti dentari che dai paesi europei possono venire in Italia ma non si ha la reciprocità per gli italiani di andare all'estero.

Si tratta di un problema che sarebbe stato utile sviluppare in questa sede; non lo faccio proprio per i motivi di urgenza cui abbiamo accennato all'inizio.

GIUSEPPE ANDREOLI, *Relatore*. Desidero innanzi tutto scusarmi per non poter essere stato presente all'inizio della seduta.

Sono favorevole all'approvazione del provvedimento, anche se ritengo che sarebbe stato certamente più utile approfondire l'argomento. Valutazioni diverse suggeriscono di affrettare l'*iter* del disegno di legge al nostro esame.

Anche il collega Ferri ha detto che questo argomento doveva essere approfondito. Desidero, pertanto, sottolineare alcuni aspetti: si tratta di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, che ha istituito la tabella XVIII-*bis* relativa al corso di laurea in odontoiatria, senza modificare la tabella XVIII, relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, che resta quindi immutata per quanto riguarda il piano di studi; non viene negata agli studenti la possibilità di proporre piani di studi alternativi, né al consiglio di facoltà il potere di approvarli. Mi sembra che questo sia valido per il corso di laurea in medicina e per quello in odontoiatria. Il tirocinio pratico del quale oggi discutiamo non riguarda quello richiesto per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Ritengo che questo aspetto debba essere sottolineato. Ritengo opinabile e forse piuttosto scorretto concepire un esame di Stato per l'esercizio alla professione di odontoiatra esclusivamente riservato a coloro che abbiano fatto questo tirocinio pratico prelaurea. La tentazione di « forzare » in questo senso una interpretazione siffatta potrebbe essere in futuro anche consistente, ma non è autorizzata dal testo della proposta in esame.

Vi sono limiti e riserve per la « leggina » al nostro esame, non del tutto innocente, in verità; credo che queste non riguardino le cosiddette *lobbies* universitarie, ma piuttosto una parte di esse: ne conosciamo i nomi ed i cognomi più o meno esotici; non si servono, comunque, gli interessi del mondo studentesco, ma piuttosto si rischia di restringere le prospettive di lavoro per migliaia di professionisti. Questa materia oggi non viene pregiudicata, ma temo che vi siano suggestioni per interpretazioni forzate ed ingiuste. Personalmente posso ritenere che

questa « leggina » sia anche superflua; senza sottovalutare il collega Ferri, mi dispiace che non sia qui presente un parlamentare quale Concetto Marchesi, nella cui autorevole e libera solidarietà forse avrei potuto confidare, certo non per la difesa di alcuni particolari interessi, ma piuttosto per l'affermazione di posizioni culturali probabilmente non estranee all'onorevole Togliatti.

Il secondo comma dell'articolo unico riguarda la copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività pratica degli studenti di odontoiatria; è bene approvarlo, ma rilevo che sarebbe stato opportuno estenderlo a tutti gli studenti in medicina, per i quali i rischi sono molto più rilevanti, quali che siano le ipotesi che si vogliono considerare.

Valutazioni politiche, per così dire, consigliano al relatore di dichiararsi favorevole ad un *iter* così accelerato; ma se alcune considerazioni suggeriscono che Parigi possa ben valere una messa, a maggior ragione devono essere richiamati la portata ed i limiti della « leggina » non proprio esaltante, che ci accingiamo ad approvare.

BENIAMINO BROCCA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, accolgo le osservazioni svolte dal relatore in quanto non sono prive di fondamento: è vero il rilievo che egli ha fatto in ordine alla disparità di trattamento fra medicina e odontoiatria, così com'è vera la considerazione circa le garanzie che dovrebbero essere date anche agli altri studenti per il tirocinio pratico. Possiamo dire al collega Andreoli che si tratta di una eccezione che conferma la regola e che impegna anche noi per l'esame di Stato, che non dovrà avere effetti su di essi. È anche compito nostro non fare accadere questo e soprattutto legiferare in modo che i provvedimenti che si adotteranno in futuro riguardino tutti, senza distinzione o disparità di trattamento. Penso che con questa garanzia si possa procedere alla votazione del provvedimento anche con il consenso del gruppo della democrazia cristiana.

FORTUNATO ALOI. Signor presidente, sono emerse alcune riserve di merito circa

il modo di procedere in ordine a questioni di una certa importanza, come quella che stiamo esaminando. Noi del MSI-destra nazionale diamo il nostro assenso al disegno di legge, perché riteniamo che questa materia debba trovare una soluzione, trattandosi di una categoria di persone che certamente per la professione che eserciterà non potrà non avere punti di riferimento precisi anche sotto l'aspetto dell'impegno pratico e del tirocinio. Restano le perplessità circa un discorso globale che dovrà riguardare sia la facoltà di medicina (è venuta fuori la storia dell'esame di Stato) sia altre facoltà, perché è necessario uscire dalla logica delle « leggine » per affrontare tutta la tematica dell'università in maniera seria ed organica, sì che certi errori commessi in passato non abbiano più a ripetersi.

LAURA FINCATO GRIGOLETTO. Il gruppo socialista voterà *ob torto collo* a favore del provvedimento, soprattutto dopo aver sentito il relatore. Forse il presidente ci aveva convinto di più e aveva fatto sorgere meno dubbi, però le osservazioni che sono state fatte sembrano corrette e dovute non a puntiglio, ma a profonda coscienza. Agendo in stato di necessità, entriamo nolenti nella logica di procedere con « leggine », senza affrontare il complesso problema di una riforma generale soprattutto per quanto attiene agli studi di medicina.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico

universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.

Per la copertura dei rischi per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1068).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Andreoli, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Casati, Ciafardini, Cobellis, Conte Antonio, D'Ambrosio, D'Aquino, Ferrari Bruno, Ferri, Fiandrotti, Fincato Grigoletto, Franchi Roberto, Manca, Minozzi, Pisani, Poli Bortone, Portatadino, Russo Giuseppe.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 15.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270 (1189); e delle proposte di legge Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado (101); Andò ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (146); Casini Carlo e Quarenghi: Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (200); Russo Ferdinando ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica (201); Perrone ed altri: Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria (267); Quietì ed altri: Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (505); Poli Bortone ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario (776); Bianchi Beretta ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario (843); Crucianelli ed altri: Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica (844); Potì ed altri: Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario (925); Gorla ed altri: Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica (1177); Aloì ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al

reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà (1322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, numero 270 »; e delle proposte di legge Ferrari Marte e Fiandrotti: « Estensione dei benefici di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, ad alcune categorie di docenti nelle scuole medie di primo e secondo grado »; Andò ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale precario »; Casini Carlo e Quarenghi: « Modifiche agli articoli 41, 57 e 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Russo Ferdinando ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente e non docente precario della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado ed artistica »; Perrone ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria »; Quietì ed altri: « Modifica degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione per personale docente precario »; Poli Bortone ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme per il reclutamento del personale docente e per la sistemazione del personale precario »; Bianchi Beretta ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione del personale docente precario »; Crucianelli ed altri: « Norme sulla formazione ed il reclutamento del personale docente nella scuola pubblica »; Potì ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione del personale docente precario »; Gorla ed altri: « Modifiche della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente la sistemazione di nuovo personale precario della scuola, e misure urgenti in materia scolastica »; Aloì ed altri: « Modifiche

ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270, in merito al reclutamento ed alla sistemazione del personale docente e non docente in stato di precarietà ».

Ricordo che nella seduta precedente avevamo dato inizio alla discussione sulle linee generali. Auspico che questa possa oggi concludersi e che possano replicare sia il relatore sia il rappresentante del Governo.

FORTUNATO ALOI. I problemi posti dalla legge n. 270 sono stati oggetto di ampi dibattiti. Essa era volta a sanare molti malcontenti, ma ha, in realtà, sortito l'effetto opposto, per cui si rende ora necessario un intervento che risolva organicamente i problemi esistenti. In verità, il disegno di legge presentato dal Governo non soddisfa o, meglio, soddisfa solo in parte — molto in parte — tale esigenza e certamente non tiene conto degli impegni che il ministro della pubblica istruzione aveva assunto nei mesi scorsi in questa sede in tema di interventi modificativi della legge n. 270. In particolare, si era fatto riferimento all'anticipo al 1984-1985 dell'immissione in ruolo di quel 50 per cento di personale — e tale circostanza, contenuta nel disegno di legge in esame, ne costituisce il solo aspetto positivo — nonché all'immissione in ruolo dei docenti supplenti del periodo 1981-82.

Si tratta — è bene sottolinearlo — di un problema molto importante, la cui mancata soluzione potrebbe indurci a ritenere che la stessa modificazione della legge n. 270 rivesta carattere relativo.

È inoltre necessario eliminare la discriminazione derivante dalla circostanza che i docenti precari sono stati nominati dal preside anziché dal provveditore agli studi. Si tratta, infatti, di distinzioni inaccettabili, poiché molto spesso le mancate nomine dei docenti ad opera dei presidi sono state causate da lungaggini burocratiche. D'altra parte, le varie sentenze pronunciate in materia dai vari Tribunali amministrativi regionali, nel momento stesso in cui indicano situazioni di incostituzionalità in ordine ad alcuni articoli della legge n. 270, soprattutto con riferimento

alla distinzione dei docenti dell'anno scolastico 1981-82 e quelli del 1980-81, stanno a testimoniare come, anche a livello giuridico, il problema sia stato posto in maniera molto seria. Basti pensare ai 63 maestri elementari di Arezzo assunti e successivamente licenziati proprio a causa di problemi interpretativi della legge in questione. Tutto ciò rende evidentemente indilazionabile un intervento che affronti organicamente i problemi esistenti.

Indubbiamente la legge n. 270 conteneva anche qualche aspetto positivo, quale la possibilità di presentare domanda d'insegnamento nei provveditorati di due province distinte; la prima delle due domande è generalmente diretta al provveditorato nella cui provincia si trova il luogo di residenza del docente. Ma, in mancanza di una graduatoria a livello nazionale che definisca le reali disponibilità di posti nelle diverse province, la seconda domanda finisce spesso con l'essere frustrata nel suo scopo, perché sarà indirizzata spesso ad un provveditore nella cui provincia non si trovano reali posti di lavoro per i docenti. Il problema va visto in maniera molto seria anche in riferimento alla questione, dicevo, della graduatoria nazionale che ha formato oggetto di un impegno formalmente assunto anche dal ministro della pubblica istruzione e che, se dovesse diventare reale, risolverebbe anche talune situazioni poco chiare e disorganiche.

Inoltre, non possono certamente essere trascurati i problemi del personale non docente, che è stato realmente sacrificato dalla legge n. 270: delle esigenze di tale personale il Governo dovrà farsi carico consentendo ad esso la possibilità di trasferirsi, provvedendo a tale scopo alla definizione delle dotazioni organiche aggiuntive. A questo punto si innesta l'altro discorso, a proposito degli organici aggiuntivi, che si riferisce ai professori delle scuole secondarie superiori. Si tratta di gente che spesso da dieci-dodici anni non ha avuto ancora la possibilità di rientrare nelle proprie sedi di residenza. Ci sono delle proposte fatte dagli interessati a questo proposito, secondo le quali si chiede che vengano effettuati censimenti degli in-

teressati al trasferimento alle province di residenza e si chiede che venga contingentato il numero dei posti da accantonare per il trasferimento anche da fuori provincia.

In questo contesto vi è poi il problema delle scuole non statali. Si tratta di un'importante questione che riguarda il 12 per cento del numero complessivo degli studenti che frequenta tali scuole (un milione e mezzo di famiglie interessate a questo tipo di scuola). Da parte nostra chiederemo che si tenti di sanare questa situazione valutando la possibilità di tenere presente il quadro generale in cui si trovano ad operare questi insegnanti.

L'articolo 76, che consente anche ai professori non statali di poter conseguire un'abilitazione, non va al di là dell'abilitazione medesima. Mentre l'articolo 35 ha consentito il conseguimento di una abilitazione solo ai fini della immissione in ruolo, l'articolo 76 non prevede tale prospettiva. Il problema va quindi valutato e non per un fatto particolaristico, ma proprio, in senso generale, per quanto riguarda l'intero contenuto della legge n. 270.

La collega Poli Bortone, parlando del personale non docente di cui agli articoli 49 e 50, ha già illustrato la situazione in cui si viene a trovare tale personale. Se non erro, viene richiesta l'immissione in ruolo dal 20 maggio 1982 ed in effetti i grandi sacrificati della legge n. 270 sono proprio i non docenti; una soluzione bisogna pur trovarla in questa direzione.

Per quanto riguarda il problema degli insegnanti nei corsi popolari se ne è già parlato per cercare di vedere se anche per questa categoria di insegnanti si possono riconoscere gli stessi diritti che per le altre, cioè consentire anche per costoro l'immissione in ruolo. È chiaro che si innesta il problema dei docenti di educazione fisica che, come gli insegnanti di attività musicali, hanno un titolo specifico per l'insegnamento. A mio avviso ciò che vale per gli altri docenti è opportuno che valga anche per quelli di cui alle attività musicali, categoria che ha le stesse benemerienze delle altre.

Si tratta di argomenti che costituiscono solo una breve sintesi dei problemi all'attenzione della Commissione, alcuni dei quali vanno affrontati e risolti a breve termine. Se non si troveranno soluzioni soddisfacenti è chiaro che non avremo fatto altro che aprire una serie di rivendicazioni non facili da dirimere e probabilmente portatrici di nuovi errori.

Si tratta, complessivamente, di un discorso che passa attraverso la soluzione di tutti i problemi della scuola perché fino a quando esisterà il precariato nella scuola non si potrà varare riforma di alcun tipo.

FERDINANDO RUSSO. I due argomenti proposti dal Governo mi sembrano senz'altro positivi, anche se debbo dire che è incomprensibile il silenzio che il Governo stesso mantiene sul contenzioso prodotto dalla legge n. 270.

In verità ci aspettavamo che nel testo al nostro esame si affrontassero anche gli argomenti relativi al rischio di incostituzionalità per alcune esclusioni.

Questo ci avrebbe alleviato le fatiche relative alla formulazione del provvedimento in questione e, al tempo stesso, ci avrebbe fornito un quadro completo delle proposte aggiuntive che si possono fare nella materia considerata. Speriamo che il rappresentante del Governo vorrà darci tali indicazioni.

La motivazione principale della legge n. 270 era la eliminazione del precariato scolastico; questo obiettivo resta valido. Non possiamo pertanto lasciar passare questa occasione senza fotografare la situazione del precariato attualmente esistente nella scuola, cercando di porre allo stesso tutti i rimedi possibili.

Quella legge venne approvata con ritardo - e questo è grave anche se comprensibile - rispetto alle date previste, senza tenere presente il personale docente e non docente in servizio nell'anno scolastico 1981-1982. Questa è la causa del contenzioso tutt'oggi esistente. Nelle proposte di legge presentate si parla di una soluzione di questo problema, almeno per gli insegnanti di cui all'anno scolastico

1981-1982. Le graduatorie biennali relative anche al personale non docente, vennero sfalsate di un anno. Questo certamente è il motivo principale del contenzioso che è nato nell'ambito di vari TAR ed è questa la necessità che è stata evidenziata non solo dalle proposte di legge presentate, ma anche dalle organizzazioni sindacali, dai confederali allo SNALS, alla CISNAL. In definitiva, i documenti che ci sono pervenuti dai sindacati mostrano di condividere quello che il ministro aveva affermato nella seduta del 24 novembre 1983, cioè che è necessario eliminare la disparità di trattamento, a parità di condizioni, per il personale in servizio nell'anno 1981-82. Credo pertanto che su questo argomento troveremo l'unanimità dei consensi in questa Commissione, così come avverrà circa la necessità di provvedere a sanare le esclusioni dei docenti forniti di titolo di studio prescritto, in servizio nel 1981-82, discriminati nei confronti di quelli non forniti di titolo specifico. Quanto al particolare problema degli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica forniti di titolo (mi riferisco al quarto punto del documento che ci è stato indirizzato dai sindacati confederali) è necessario provvedere alla immissione in ruolo, con decorrenza giuridica per l'anno scolastico 1984-1985, di tali insegnanti mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44, in possesso del titolo di studio e che abbiano conseguito l'abilitazione con l'articolo 35, a maggior ragione occorre immettere in ruolo con pari decorrenza giuridica i docenti di educazione musicale e di educazione fisica che all'atto della nomina, cioè nell'anno scolastico 1981-1982, erano già in possesso del titolo di studio specifico e che comunque hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 76. Mi riferisco anche al quinto punto del documento dei sindacati che ha pregnanza di diritto non solo per le decisioni del TAR, ma anche per l'obiettività del problema; legiferare oggi in queste materie eviterà alla Commissione di dover provvedere sotto la spinta urgente di un giudizio di costituzionalità.

Da quanto emerge dai progetti di legge al nostro esame e da quanto affermato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, non è possibile per l'anno scolastico 1981-82 discriminare tra abilitati e non abilitati. Ricordo al riguardo che la logica della legge n. 270, alla quale tutti ci atteniamo, ha offerto ai non abilitati la possibilità di conseguire l'abilitazione attraverso un concorso riservato: non ci può essere una logica valida per un anno soltanto, quando poi la stessa logica scompare per l'anno successivo. La proposta che viene dalle organizzazioni sindacali e che trova una conferma in alcune proposte di legge è quella di una sessione riservata di abilitazione: mi sembra una proposta non azzardata o illogica, anzi mi sembra che sia razionalmente in linea con la filosofia della legge n. 270.

Non è possibile altresì discriminare tra la nomina del provveditore e quella del preside o dei direttori per i conservatori e le accademie, ciò perché molti provveditorati non hanno pubblicato entro il 1981 le graduatorie e quindi non hanno effettuato le nomine. In definitiva si è verificato l'assurdo di provveditorati che non hanno completamente effettuato nomine, come nel caso di Milano. In quel caso infatti il provveditore, pur condannato per omissione di atti d'ufficio, non ha nominato nessuno: in quelle condizioni, la nomina da parte dei presidi era l'unica possibile. Considerazioni analoghe valgono per il personale non docente.

La Commissione dovrà pertanto sanare il problema dei supplenti non abilitati, con nomina dei presidi, che si siano già abilitati o che si abiliteranno con i concorsi o con la nuova sessione (non c'era motivo di farli abilitare, se questo non sarebbe dovuto servire a niente). Il TAR non ha ritenuto che fosse manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità in quanto, con l'articolo 46 della legge n. 270, i docenti dei corsi popolari e CRACIS, anche se nominati dai presidi, con due anni di servizio nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 e in servizio nell'anno 1981-82, sono stati immessi in ruolo. Pertanto, i supplenti con no-

mina dei presidi nelle scuole di ogni ordine e grado non possono avere un diverso trattamento.

Considerazioni analoghe a quelle svolte per il personale docente valgono per il personale non docente, nominato dai provveditori o dai presidi in base alla graduatoria biennale 1981-82 e 1982-83 o nominati dai presidi per l'anno scolastico 1980-1981, non per demerito degli interessati ma per il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie e nell'inizio così come nella conclusione delle operazioni di nomina da parte dei provveditori. In alcuni casi le operazioni di nomina da parte dei provveditori hanno avuto limiti temporali molto ristretti. Alcuni provveditorati hanno effettuato le nomine — due o tre casi — in un solo giorno e poi è scaduto il termine per poter continuare ad effettuare queste nomine. La nomina del preside, quindi, non rappresenta un dato arbitrario ma è la diretta conseguenza delle mancate nomine da parte del provveditore.

Per quanto riguarda i concorsi e i problemi del personale docente e non docente mi pare che la logica della legge n. 270 preveda per i concorsi la riserva del 50 per cento dei posti disponibili tra i vincitori e il 50 per cento per gli aventi diritto alla immissione in ruolo, in base ai titoli di studio e di servizio. Qualche collega afferma che comprendere nel provvedimento al nostro esame tutti i casi di disparità che esistono potrebbe ridurre le possibilità dei giovani dal punto di vista dell'immissione nella scuola. Io credo che, rispettando la logica della legge n. 270, questo non possa e non debba avvenire, come non mi sembrano valide le preoccupazioni del Ministero del tesoro per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi che potrebbero scaturire dal provvedimento.

Io credo che dobbiamo rispettare la logica di riservare il 50 per cento dei posti che si renderanno via via disponibili, sia nel settore dei docenti sia in quello dei non docenti, per coloro che parteciperanno ai concorsi da esterni e il 50 per cento per gli aventi diritto all'immissione in ruolo, in base ai titoli di studio e di servizio. Non comprendo come sia

possibile non valutare, accanto ai titoli e sul piano della professionalità, anni di insegnamento da parte di docenti che hanno operato nella scuola. Pertanto, offrire alle categorie prima escluse la possibilità della graduale immissione in ruolo nell'ambito del 50 per cento dei posti disponibili rientra nella logica della legge numero 270, non è in contrasto con il reclutamento concorsuale, non danneggia i beneficiari della indicata legge e, infine, consente di risparmiare l'onere connesso alle supplenze.

Anche quest'anno abbiamo avuto delle supplenze: non ci saranno più supplenti, se riusciremo a dare un'aspettativa e una speranza di sistemazione ai precari che abbiamo in questo momento nella scuola. Se vogliamo veramente eliminare il precariato, dobbiamo, in questo momento e nell'ambito del provvedimento al nostro esame, trovare degli accorgimenti per ridurre al minimo il problema delle supplenze, che certamente non è un problema minore rispetto a quello dell'inquadramento di chi ha prestato servizio, di chi è abilitato o di chi sta per conseguire l'abilitazione. Se, pertanto, vogliamo chiudere realmente con il precariato, dobbiamo fotografare la situazione al momento dell'entrata in vigore della legge.

In quest'ottica occorre prevedere una graduatoria ad esaurimento degli abilitati del 1974 che, pur avendo insegnato quasi ogni anno, non avevano completato i 180 giorni previsti dalla legge n. 270 per motivi del tutto indipendenti dalla loro volontà, quale, ad esempio, la chiusura anticipata delle scuole per permettere lo svolgimento delle elezioni politiche conseguenti allo scioglimento anticipato della legislatura.

Vorrei ora soffermarmi brevemente — anche se in materia è stata presentata un'apposita proposta di legge — sul problema dei docenti di religione forniti di titolo di studio e di abilitazione valido per l'insegnamento di una materia differente dalla religione, problema posto in luce da talune organizzazioni sindacali. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i cittadini, ritengo che per gli insegnanti

abilitati, a parità di servizio prestato previsto nella legge n. 270, non possa escludersi la possibilità dell'immissione in ruolo e per quelli non abilitati la possibilità di abilitarsi con concorso abilitante riservato. Al riguardo vorrei ricordare che la legge n. 270 ha permesso agli incaricati senza titolo di studio per la materia d'insegnamento, ma provvisti di altro titolo di studio, di accedere ai concorsi riservati abilitanti relativi all'insegnamento per il quale possiedono il titolo di studio prescritto: a fronte di ciò, come si potrebbero discriminare gli insegnanti di religione?

Quanto alla dotazione organica aggiuntiva prevista per il personale docente auspicato che sia estesa anche al personale non docente, per consentire agli applicati di segreteria con cinque anni di servizio di essere inquadrati nel ruolo dei segretari. La casistica in materia è quanto mai vasta e tocca tutte le amministrazioni dello Stato, per cui appare illogico mantenere nella scuola fasce di personale, che presta servizio da anni, senza dare ad esse alcuna speranza di immissione in ruolo, eventualmente attraverso un concorso riservato.

Concludo osservando che, nel rispetto della logica della legge n. 270, sarà opportuno, anche tenendo conto delle specifiche esigenze evidenziate dalle organizzazioni sindacali di categoria, introdurre tutti i correttivi volti a risolvere il problema del precariato, senza ledere le aspettative dei giovani che aspirano ad inserirsi nelle strutture scolastiche.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Già il collega Ferri è intervenuto, nel corso della discussione sulle linee generali, sulle questioni oggetto e di progetti di legge che stiamo esaminando e che contengono una parziale modifica della legge n. 270. Per parte mia, ritengo che sia necessario innanzitutto tenere presenti le questioni che vennero affrontate nel corso dell'audizione del ministro della pubblica istruzione. In proposito sottolineo l'opportunità che l'esecutivo fornisca dati precisi per quanto riguarda i posti disponibili

negli organici della struttura scolastica; ciò al fine di evitare un duplice rischio: quello di approvare una legge che si riveli, di fatto, inapplicabile e quello di intaccare posti già a disposizione di altri docenti. D'altra parte, l'acquisizione di tali dati si rende necessaria al fine di poter disporre di un quadro chiaro ed aggiornato degli organici in oggetto, rispetto ai quali vorrei osservare che non esiste alcuna legge che ne preveda il blocco. La questione degli organici è preliminare se vogliamo davvero fare una legge che dia risposte concrete, reali ed attuabili. Anzi, in caso contrario andremmo a ledere diritti sanciti dal legislatore con le modifiche attuali.

Per quanto riguarda il merito desidero ricondurmi ai punti qualificanti della nostra proposta di legge. Siamo convinti che la situazione più grave da risolvere sia quella concernente i supplenti nominati dal provveditore per l'anno scolastico 1981-1982, siano essi abilitati o non.

Si prevede che per tale personale (che al momento dell'approvazione della legge non abbia conseguito l'abilitazione), riprendendo le modalità di cui all'articolo 35 della legge n. 270, sia consentito di avere una sessione riservata, per mantenere inalterato, oltretutto, il principio sancito dalla stessa legge n. 270 (quello dell'anno di servizio e non dell'abilitazione).

Altre questioni toccate dalla nostra proposta riguardano la situazione degli insegnanti di educazione musicale e di educazione fisica, mantenuti in base agli articoli 43 e 44, nonché ad alcune figure di ex assistenti dei licei artistici, per i quali si rende necessario adottare una norma transitoria. I ruoli di questi ultimi insegnanti erano stati soppressi, ma in previsione della riforma della scuola secondaria che ancora non c'è stata; oggi, pertanto, tali insegnanti devono essere utilizzati secondo le loro competenze.

Accenno infine ad un'altra questione sulla quale intendiamo presentare emendamenti. Sono convinta che anche limitando molto le questioni da affrontare all'interno della legge n. 270, occorre fare uno sforzo nel senso di risolvere alla

radice il problema per non creare più un « grosso » precariato, altrimenti la situazione della scuola in generale diventerà tutta precaria. In questa ottica vanno considerati i trasferimenti del personale docente e non docente, un problema, questo, che dovrà trovare un'organica soluzione. Per il personale non docente, senza intaccare i posti messi a concorso, bisogna trovare una soluzione equilibrata fra personale che da anni attende un concorso e personale precario, senza ledere i diritti degli uni e le aspettative legittime degli altri.

Mi auguro pertanto che si riesca a trovare soluzioni definitive che servano ad evitare il ripresentarsi di situazioni di questo tipo, che pure sono di grande portata ma che impediscono alla scuola di poter funzionare all'altezza dei tempi e dei bisogni. In questo senso sono convinta che le spese per il settore della scuola non saranno sprecate se saranno finalizzate ad un reale funzionamento della scuola stessa. Ripeto, gli oneri finanziari eventualmente previsti dal provvedimento al nostro esame, non saranno un'appesantimento per l'amministrazione, perché ogni spesa diretta a realizzare un migliore funzionamento del servizio scolastico è di fondamentale importanza per gli interessi della collettività.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. Mi sembra, almeno dal contenuto degli interventi ai quali ho potuto assistere, che si sta andando un poco al di là di quanto previsto nel caso al nostro esame.

Mi rendo conto che il sindacato nella scuola svolge un ruolo di grande importanza, anche se talvolta ha esorbitato dalle sue competenze. Posso capire pertanto la logica del sindacato, ma mi pare difficile che questa possa diventare la logica di una Commissione in sede legislativa che deve tenere, sì, conto delle istanze che vengono dalle categorie, e quindi anche dai sindacati, ma che deve legiferare nell'interesse generale della scuola. In altri dibattiti ho forse dato la sensazione di voler rinnegare la legge n. 270; tutti mi hanno voluto ricordare

che è stata votata all'unanimità ed io, anche se personalmente posso non averla apprezzata, la accetto come legge vigente nel nostro ordinamento che è stata fatta per sanare alcuni problemi reali e che ha obbedito ad una logica precisa. A scanso di equivoci, debbo però dire che non se ne possono prostrarre all'infinito le conseguenze.

Sostanzialmente dico che il disegno di legge del Governo mi trova consenziente proprio perché non porta grandi variazioni, e come tale lo ritengo valido; rispetto a questo disegno di legge mi sento disponibile a votare anche gli eventuali emendamenti che prendessero in considerazione situazioni realmente insostenibili, soprattutto quelle che si riferiscono ai supplenti annuali abilitati (anno scolastico 1981-1982) con nomina del provveditore e che non hanno potuto ottenere l'incarico unicamente perché tale dizione non esisteva più. È chiaro che questa situazione troverà consenziente anche il mio partito. Per il resto, per quanto riguarda cioè tutte le altre proposte di sanatoria, preannuncio che il gruppo repubblicano si dichiarerà contrario.

Infatti ritengo che non sia accettabile la filosofia enunciata dal collega che mi ha preceduto, secondo la quale, nel momento in cui si va a sanare una situazione che riguarda altre fattispecie rispetto a quelle che già abbiamo previsto, non si danneggia nessuno. Nella situazione attuale è estremamente difficile, se non impossibile, varare un provvedimento che contemporaneamente non aggravi gli oneri finanziari dello Stato, risponda alle esigenze dei giovani che intendono accedere all'insegnamento e salvaguardi le posizioni di chi è stato ammesso in graduatoria in base agli articoli 27, 31 e 38 della legge n. 270. A mio avviso bisogna infatti tutelare chi è già in graduatoria ai sensi di questa legge e i giovani che studiano e vogliono avere giustamente la speranza o l'illusione di poter concorrere. Del resto, non possiamo dilatare la spesa pubblica all'infinito, a meno che non si preveda - credo che questo non sia nelle intenzioni di chi ha formulato certe pro-

poste — una graduatoria ad esaurimento, che di fatto diventerebbe una truffa ai danni di coloro che vi sarebbero immessi e una presenza dequalificante da un punto di vista professionale, perché tale graduatoria ad esaurimento finirebbe per diventare graduatoria permanente dei « miracolati ». Ovviamente, non dico ciò in maniera offensiva: non è che lo siano, ma certamente noi rischiamo di attribuire questa patente a chi eventualmente fosse immesso in tale graduatoria. In altri termini, si andrebbe ad istituire una graduatoria che dovrebbe essere tenuta in piedi per anni e che rischierebbe di avere una etichetta che, come osserva il collega Aloï, potrebbe diventare offensiva qualora assumesse una certa veste.

In questo senso ritengo che non si possano ampliare eccessivamente le modifiche alla legge n. 270 attraverso emendamenti modificativi del disegno di legge governativo.

Da ultimo debbo intervenire circa la ventilata possibilità di introdurre anche le dotazioni organiche aggiuntive per i non docenti. Come ho già detto nella seduta precedente, mi rendo conto che ai sensi della legge n. 270 sono previste appunto tali dotazioni organiche aggiuntive; mi rendo anche conto del fatto che molte leggi spesso vengono modificate; a mio avviso però occorre verificare prima la produttività delle dotazioni organiche aggiuntive per quanto riguarda il personale docente. Occorre che il Ministero faccia conoscere al Parlamento come è utilizzato questo personale, quanto rende e quale funzionalità maggiore esso ha assicurato. Le dotazioni organiche aggiuntive, insomma, non possono essere previste al solo fine di creare posti di lavoro, il che è importante, ma non può essere l'obiettivo principale dei provvedimenti legislativi. Occorre tenere innanzitutto presente il funzionamento della scuola. In altri ter-

mini, occorre chiarire in quale misura le dotazioni organiche aggiuntive rendono migliore e più funzionale l'attività scolastica: se questo invece è solo un espediente per dilatare i ruoli, credo che anche in questo caso si dovrà avere il coraggio e la convinzione di modificare certi meccanismi in senso più restrittivo o quanto meno renderli idonei a impedire le onerose spese di supplenze. Infatti, pur essendo state previste le dotazioni organiche aggiuntive, le spese di supplenza non sono state ridotte. Sarebbe utile in definitiva una qualche verifica circa la « resa » delle dotazioni organiche aggiuntive relative al personale docente.

PRESIDENTE. Occorre a questo punto rinviare i lavori della Commissione, poiché sta per riprendere la seduta dell'Assemblea. Il nostro obiettivo era quello di ultimare la discussione sulle linee generali, ma sono iscritti a parlare ancora quattro colleghi.

Ricordo che la Commissione non potrà riunirsi nella giornata di domani perché è convocata congiuntamente con la XIII Commissione per proseguire il dibattito sulle proposte relative all'orientamento professionale. Siccome però vi è la fondata prospettiva che i lavori dell'Assemblea proseguano nella giornata di venerdì, esaminerò la possibilità di trovare lo spazio per convocare la Commissione e, quindi, per concludere la discussione sulle linee generali.

La seduta termina alle 16.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*
